




Associazione Astrofili ALTA VALDERA



STATUTO SOCIALE

(Revisione cfr. Assemblea in data 08 febbraio 2007)

COSTITUZIONE SEDE SCOPI – DURATA

Art. 1 Costituzione e sede

I) E' costituita l'associazione culturale denominata "ASSOCIAZIONE ASTROFILI ALTA VALDERA", con sede legale in Peccioli, Località Libbiano, c/o Osservatorio Astronomico "Galileo Galilei"; essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.

Art. 2 Carattere dell'Associazione

I) L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica e non persegue fini di lucro; essa potrà partecipare in qualità di socio ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi.

II) I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, sia con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Art. 3 Scopi dell'Associazione

I) L'Associazione persegue i seguenti scopi:

a) la formazione e l'aggiornamento per i soci e verso terzi nel campo dell'astronomia e delle discipline scientifiche ad essa collegate;

b) l'istituzione di un servizio bibliografico e di foto-documentazione delle attività;

c) l'organizzazione di attività culturali in materia di astronomia, quali convegni, congressi, dibattiti, conferenze, tavole rotonde, corsi di preparazione e perfezionamento, gruppi di studio o ricerca, seminari, mostre scientifiche e/o fotografiche, proiezioni di filmati, diapositive e comunque di interesse per i soci e per terzi;

d) la partecipazione, sia individuale che collettiva, ad analoghe attività organizzate da associazioni e circoli affini, nonché la promozione, l'organizzazione ed il coordinamento di iniziative congiunte;

e) la promozione e la realizzazione / gestione di strumentazioni scientifiche per lo studio astronomico ivi compreso un osservatorio astronomico;

II) Per la realizzazione delle proprie attività ed iniziative l'Associazione potrà, di volta in volta, richiedere ed avvalersi del patrocinio e/o della collaborazione di Amministrazioni locali,

Enti pubblici o privati e aziende interessate, purché compatibili con la propria natura, caratterizzata dall'assenza di finalità di lucro.

III) L'elencazione degli scopi dell'Associazione contenuta nel presente articolo si intende operata a titolo esemplificativo e non tassativo, dovendosi ritenere consentita ogni attività che sia attinente con le finalità culturali perseguite.

Art. 4 Durata dell'Associazione

I) La durata dell'Associazione è illimitata.

SOCI

Art. 5 Requisiti

I) Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche interessate, italiane e straniere, nonché Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi culturali affini.

II) Nell'Associazione si distinguono Soci Effettivi, Soci Sostenitori e Soci Onorari; la relativa qualifica risulta dall'elenco generale dei soci.

III) Sull'ammissione a Socio Effettivo il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice; le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

IV) L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Art. 6 Soci Effettivi

I) Il Socio effettivo ha diritto di partecipare attivamente alla vita ed ai lavori dell'Associazione; può quindi utilizzare le apparecchiature / le strutture di pertinenza, ovviamente nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti in vigore. Il Socio Effettivo ha diritto di voto

II) Per essere ammessi in qualità di Socio Effettivo bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo e versare la prevista quota di iscrizione all'atto della presentazione della domanda.

III) La quota di iscrizione dovrà essere versata annualmente, entro il primo trimestre, nella misura di anno in anno deliberata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea.

Art. 7 Soci Sostenitori

I) Il Socio Sostenitore ha diritto di assistere alle attività didattiche, divulgative e osservative, e alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

II) Per essere ammessi in qualità di Socio Sostenitore è necessario versare la relativa quota libera, che prevede un minimo stabilito in sede opportuna.

Art. 8 Soci Onorari

I) La qualifica di Socio Onorario può essere conferita a quelle persone eminenti cui l'Associazione crede conveniente tributare tale omaggio.

II) Possono essere Soci Onorari:

- a) alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;**
- b) persone che abbiano reso segnalati servizi all'Associazione.**

Art. 9 Perdita della qualifica di socio

I) La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto, anche mediante lettera semplice, entro il 30 novembre di ogni anno;**
- b) per morosità nel pagamento dei prescritti contributi, trascorsi giorni trenta dalla data di scadenza, fissata al 31 marzo di ogni anno;**
- c) per condotta contraria agli scopi ed agli interessi, sia materiali che morali, dell'Associazione, nonché per ogni altro motivo che comporti indegnità;**
- d) per inosservanze delle norme statutarie e dei regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo, nonché per mancato rispetto di ogni altra risoluzione o decisione assunta, in conformità alle disposizioni statutarie, dagli Organi rappresentativi dell'Associazione;**
- e) per accertati motivi di incompatibilità.**

II) In ogni caso il Consiglio Direttivo, entro il 31 maggio di ogni anno, provvede alla revisione della lista dei soci disponendo la cancellazione di tutti coloro che, per dimissioni, per morosità, per decadenza ovvero per effetto della delibera di esclusione di cui al successivo art. 9, risultano aver perduto la relativa qualifica.

Art. 10 Procedura di esclusione del socio

I) All'esclusione del socio, nei casi previsti dalla precedente disposizione per le ipotesi sub I), lettere c), d) ed e), si perviene con delibera del Consiglio Direttivo, adottata con voto segreto e a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

II) La procedura viene avviata su iniziativa del Consiglio Direttivo o su segnalazione di un socio; in tal caso quest'ultimo potrà intervenire alla discussione innanzi al Consiglio,

formulando le proprie osservazioni, ma non potrà partecipare in nessun modo alla deliberazione.

III) Nessuna delibera può essere adottata dal Consiglio senza aver precedentemente convocato il socio in difetto, con lettera raccomandata A.R., contenente la sommaria enunciazione dell'addebito e l'invito ad intervenire alla discussione e/o a far pervenire le proprie richieste e le proprie osservazioni.

IV) Tra la data di ricezione della raccomandata A.R. da parte del socio in difetto e la data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo per la discussione e la deliberazione deve intercorrere un termine non inferiore a giorni dieci.

V) Il socio in difetto potrà intervenire alla discussione innanzi al Consiglio, formulando le proprie richieste e le proprie osservazioni.

VI) La decisione viene trascritta a verbale e successivamente comunicata con lettera raccomandata A.R. all'interessato; la comunicazione potrà essere omessa qualora questi, con dichiarazione a verbale debitamente sottoscritta, manifesti la propria accettazione della decisione stessa.

VII) La delibera è sommariamente motivata ed è inappellabile, fatto salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria previsto dall'art. 24, comma III°, del Codice Civile; l'esclusione produce i suoi effetti dalla data di comunicazione della delibera.

VIII) L'inosservanza delle norme procedurali previste dal presente articolo comporta l'inefficacia della delibera di esclusione eventualmente assunta.

ORGANI

Art. 11 Organi dell'Associazione

I) Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere.

ASSEMBLEA

Art. 12 Partecipazione

I) L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci effettivi iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

II) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria tutti i soci effettivi.

III) Hanno diritto di voto deliberativo tutti i soci effettivi, purché abbiano compiuto il 18° anno di età all'atto della convocazione.

Art. 13 Convocazione

I) L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

II) L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di Febbraio, per l'approvazione dei bilanci e l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

III) L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un quinto dei soci effettivi.

IV) Alla convocazione provvede il Presidente, mediante invito a tutti i soci effettivi, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, con preavviso di giorni dieci, ridotti a giorni due in caso di urgenza.

V) La convocazione dell'Assemblea in sede straordinaria è, in ogni caso, obbligatoria nell'ipotesi prevista dal successivo art. 18 - sub IV).

Art. 14 Costituzione e deliberazioni

I) L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

II) L'Assemblea in sede ordinaria delibera validamente in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci effettivi intervenuti.

III) L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

IV) E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio avente diritto al voto; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.

V) Salvo il disposto del capoverso seguente, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti e sono vincolanti anche per la minoranza, fermo restando il diritto di recesso dei singoli soci.

VI) Per l'adozione delle delibere concernenti l'approvazione e la modifica dell'Atto Costitutivo o dello Statuto e per quelle concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la

devoluzione del patrimonio sociale si osservano in ogni caso le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

VII) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ed in mancanza anche di questi da persona designata dall'Assemblea.

VIII) Il verbale delle riunioni dell'Assemblea è redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo.

Art. 15 Forma di votazione dell'Assemblea

I) Assemblea vota, di norma, per alzata di mano su decisione del Presidente; per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

II) In tale ultima ipotesi il Presidente può designare due scrutatori.

Art. 16 Compiti dell'Assemblea

I) All'Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci annuali, preventivo e consuntivo, e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) provvedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) approvare e modificare i regolamenti interni, quando non diversamente specificato nel testo del regolamento stesso;
- d) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote sociali annue e l'eventuale penale per i ritardati pagamenti;
- e) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta o da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

II) All'Assemblea in sede straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) approvare e modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione deliberando contestualmente l'identità del destinatario tra le altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o in apposita delibera della assemblea o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile; delibera altresì la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale;
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

e) revocare la fiducia al Consiglio Direttivo con una maggioranza pari ai due terzi dei votanti. In tal caso il Consiglio Direttivo uscente dovrà convocare entro 30 giorni un'Assemblea in sede straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 Compiti

I) Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea.

II) Consiglio Direttivo, a tal fine, esercita tutti i poteri assegnatigli dalle norme vigenti e dalle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti interni.

III) Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, adottare tutte le misure ritenute idonee ed è investito di delega d'urgenza.

Art. 18 Composizione e durata

I) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è composto da sette membri, comprensivi del Presidente, designati dall'Assemblea tra i soci aventi diritto di voto nell'Assemblea stessa.

II) L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene a maggioranza semplice; in caso di parità si procederà al ballottaggio.

III) La durata in carica del Consiglio Direttivo è triennale e i suoi componenti potranno essere rieletti vita natural durante.

IV) Qualora nel corso del triennio, per qualsiasi impedimento di natura non transitoria, tale giudicato dallo stesso Consiglio Direttivo, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio stesso, il Presidente convoca entro un mese l'Assemblea per l'elezione di un nuovo membro, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio; la suddetta disposizione non si applica negli ultimi quattro mesi del triennio di carica del Consiglio stesso.

Art. 19 Convocazione e deliberazioni

I) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario per l'ordinario espletamento dei propri compiti e lo richiedano il Presidente ovvero tre componenti del Consiglio stesso; in ogni caso si deve riunire almeno una volta al trimestre.

II) Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ed è validamente costituito con l'intervento di almeno quattro membri.

III) Qualora alla data fissata per la convocazione non si raggiunga il numero di presenze indicato al precedente capoverso, il Presidente fisserà una successiva riunione entro un mese,

fatta salva la possibilità per il Presidente di adottare, nel frattempo, eventuali provvedimenti urgenti.

IV) Qualora neppure in tale successiva convocazione si raggiunga il numero di presenze necessario, il Presidente, previo parere dei consiglieri presenti, assumerà le opportune decisioni in luogo del Consiglio inadempiente, ma in tal caso dovrà convocare l'Assemblea straordinaria per riferire al riguardo. L'Assemblea potrà confermare o modificare, ove possibile, le determinazioni assunte dal Presidente.

V) Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante avviso possibilmente scritto a firma del Presidente e del Segretario, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, ridotti a due in caso di urgenza; l'avviso deve altresì contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

VI) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti; in caso di parità sarà decisivo e determinante il voto del Presidente.

VII) Per la forma delle votazioni del Consiglio Direttivo si osserva quanto previsto al precedente art. 14.

VIII) Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

IX) I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio stesso.

Art. 20 Cariche sociali

I) All'interno del Consiglio Direttivo sono distribuite le seguenti cariche sociali;

- a) Presidente;
- b) Vice-Presidente;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere.

II) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento nell'esercizio di tutti i poteri e le attribuzioni di quest'ultimo.

III) Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e gli ordini del giorno, sentito il Presidente; cura inoltre la parte amministrativa, inerente agli adempimenti di carattere non decisionale ed esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dai regolamenti interni.

IV) Il Consiglio Direttivo potrà inoltre nominare fra i suoi membri ovvero fra gli altri soci effettivi le cariche sociali di volta in volta necessarie alla gestione delle attività della Associazione (ad es. un Direttore dell'Osservatorio per coordinarne l'attività, un Addetto Stampa che curi le Pubbliche Relazioni, un Responsabile della Didattica ecc.)

V) La durata di tutte le cariche sociali coincide con la scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE

Art. 21 Compiti

I) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e ha l'uso della firma sociale; in particolare firma ogni atto, sia amministrativo che contabile, dell'Associazione.

II) Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negocia per determinati atti o categorie di atti.

III) Il Presidente convoca e presiede sia l'Assemblea che il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno, e sovrintende all'attuazione delle relative delibere.

IV) Nessun socio, ad esclusione del Presidente, potrà usare od impegnare il nome dell'Associazione, se non preventivamente autorizzato dal Presidente stesso o – solo in caso di irreperibilità di quest'ultimo - dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 Modalità di elezione

I) Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice tra i suoi membri, rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso ed è rieleggibile.

II) Qualora nella prima votazione due o più candidati riportino lo stesso numero di voti si procede al ballottaggio.

III) Qualora venga a mancare, per dimissioni o per altro grave impedimento di natura non transitoria, il Consiglio Direttivo provvederà a designare il nuovo Presidente nella prima riunione successiva già fissata o che a tal fine il Vice-Presidente provvede a convocare entro un mese.

TESORIERE

Art. 23 Nomina

I) Il tesoriere viene nominato dal Consiglio direttivo fra i propri membri a maggioranza semplice.

Art. 24 Compiti

I) Il Tesoriere è responsabile della parte finanziaria e cura materialmente la gestione economica dell'Associazione, in ossequio a norme operative che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare, con salvezza dei poteri e doveri statutarî che gli competono.

II) Sono suoi compiti particolari:

- a) la predisposizione, sentito il Consiglio Direttivo, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;**
- b) la riscossione delle quote sociali;**
- c) la riscossione di qualsiasi altra somma o contributo da parte di enti, associazioni o privati;**
- d) l'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione, secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo e la rendicontazione all'Assemblea delle spese sostenute e degli incassi effettuati al 31/12 di ogni anno;**
- e) la custodia, la manutenzione e l'inventario annuale dei beni dell'Associazione.**

III) E' facoltà del Consiglio Direttivo, con specifica delibera, di incaricare un professionista, anche esterno all'Associazione, per l'espletamento dei compiti indicati al precedente capoverso sub lettera d).

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 25 Entrate dell'Associazione

I) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali d'iscrizione annuale;**
- b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;**
- c) da versamenti volontari degli associati;**
- d) da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti mortis causa di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;**
- e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, imprese e da enti in genere, pubblici o privati;**
- f) da attività commerciali e produttive marginali;**
- g) da rendite del proprio patrimonio.**

II) Le quote sociali devono essere pagate in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.

III) Fanno parte integrante del patrimonio i beni mobili e immobili originariamente conferiti o successivamente acquistati a titolo oneroso o gratuito nell'interesse dell'Associazione e necessari per il conseguimento degli scopi associativi, nonché eventuali riserve finanziarie derivanti da accantonamenti o donazioni.

IV) Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere predispone l'inventario dei beni esistenti.

Art. 26 Durata del periodo di contribuzione

I) Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

II) Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno solare in corso.

TRATTAMENTO DI IMMAGINI E DOCUMENTI

Art. 27 Utilizzo di immagini e documenti

I) Con l'iscrizione alla AAVV, il Socio acconsente esplicitamente alla pubblicazione, diffusione, riproduzione, stampa, divulgazione con ogni mezzo delle immagini che lo vedono raffigurato e che siano riprese per documentare l'attività della AAVV svolta secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti in vigore.

II) Dati, immagini, disegni e files ed ogni quant'altro acquisito, prodotto, documentato dai Soci nel corso delle attività della AAVV sono di proprietà dell'autore e della AAVV che ne acquisisce i diritti di cui al punto precedente.

III) La AAVV acquisisce gli stessi diritti di cui al punto I) del presente articolo anche sui testi redatti dai Soci per conto della AAVV o redatti a titolo personale a firma del Socio e fatti liberamente circolare nell'ambito della AAVV.

Art. 28 Limitazione all'utilizzo di immagini e documenti

Con domanda scritta indirizzata al Consigli Direttivo della AAVV, il Socio può ottenere la cancellazione dagli archivi sociali delle immagini che lo vedono raffigurato singolarmente o dei testi redatti a titolo personale e fatti circolare all'interno della stessa AAVV.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 29 Esercizi sociali

I) L'esercizio sociale inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno.

II) Per il primo anno l'esercizio sociale avrà inizio dalla data di costituzione dell'Associazione e termine al 30 settembre.

Art. 30 Gratuità delle cariche sociali

I) Le cariche sociali sono onorarie e non possono perciò essere retribuite, fatto salvo il rimborso delle spese, documentate ed autorizzate, sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Art. 31 Modifiche statutarie

I) Il presente Statuto potrà essere modificato od integrato in qualunque momento, purché le varianti, le aggiunte, o le modifiche siano sottoposte ed approvate dall'Assemblea, appositamente convocata in sede straordinaria e con le maggioranze prescritte.

Art. 32 Scioglimento e liquidazione

I) In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

II) Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto a fini di pubblica utilità secondo le indicazioni dell'Assemblea.

Art. 33 Regolamenti interni

I) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto e per la disciplina dell'attività dell'Associazione potranno essere dettate mediante regolamenti interni, che saranno vincolanti per tutti i soci.

II) I regolamenti verranno compilati a cura del Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

Art. 34 Rinvio

I) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto o dall'Atto Costitutivo si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Libbiano (Peccioli), revisione al 8 Febbraio 2007

(Prima stesura dello Statuto Sociale in data 21 feb. 2004)

Firmato i componenti del CD alla data del: 8 Febbraio 2007

ANTONACCI Domenico

BACCI Paolo

BIASCI Francesco

PILUDU Paolo

ROSSI Emilio

ROSSI Enzo

VILLA Alberto